



COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

PROVINCIA DI FORLÌ

C.F. 80013400405

Piazza Famiglia Tassinari, 15 – tel. 0543.960124 – fax 0543.951336

E-mail segreteria@comune.roccasancasciano.fc.it

AREA AMMINISTRATIVA

AVVISO PUBBLICO

Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli artt.

38 e 39 della L.R. n. 24 del 2001 e ss.mm.ii. –

Contributi Affitto anno 2021

Deliberazione Giunta Regionale n. 2031 del 28.12.2020 integrata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 102 del 25.01.2021 –

Art. 1 -OGGETTO E FINALITA' DELL'AVVISO

1. Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 59 del 17 febbraio 2021 è stato approvato il presente avviso con il quale si stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici integrativi dovuti per l'anno 2021 ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato, ai sensi delle deliberazioni Giunta Regionale n. 2031 del 28.12.2020, così come integrata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 102 del 25.01.2021.
2. Le domande per la richiesta dei suddetti contributi per l'affitto sono presentabili **con decorrenza dal 18 febbraio 2021 fino alle ore 12,00 del giorno 19 marzo 2021**, nel rispetto delle modalità indicate nel presente avviso.
3. Si precisa che la Regione Emilia Romagna, con un proprio successivo provvedimento, provvederà al riparto e all'assegnazione delle risorse disponibili sul bilancio regionale a favore dei Comuni capofila dei distretti socio – sanitari, individuati dalla propria deliberazione DRG n. 602/2020.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni in merito contenute nelle DGR n. 2031 del 28.12.2020, così come integrata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 102 del 25.01.2021.

Art. 2 – UTILIZZO DELLE RISORSE

1. Le risorse risultanti in tal modo disponibili per l'anno 2021 sono utilizzate per una quota non inferiore al 50% per contributi sulle domande dell'anno 2021 presentate ai sensi del presente avviso.
2. La quota residua, unitamente alle eventuali economie relative al Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione (artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii.) e realizzate a qualsiasi titolo e relative ai fondi ripartiti con proprie deliberazioni n. 1414/2014, n. 1214/2015, n. 1417/2017, n. 1815/2019, n. 602/2020 e n. 1776/2020, già a disposizione dei Comuni, sono utilizzate per soddisfare il fabbisogno delle domande ancora prive di contributo ai sensi delle proprie deliberazioni n. 1815/2019 e n. 602/2020, utilizzando prioritariamente le economie disponibili a partire dalle deliberazioni cronologicamente più datate.
3. I contributi concessi a favore delle domande ancora prive di contributo (ai sensi delle deliberazioni regionali n. 1815/2019 e n. 602/2020) sono cumulabili con quelli oggetto del presente avviso.
4. Le risorse regionali dedicabili al soddisfare le domande di contributo utilmente presentate ai sensi del presente avviso relativo all'anno 2021 saranno quindi suddivise per il 40% ai nuclei collocati nella specifica graduatoria comprendente i nuclei con un valore dell'ISEE non superiore a € 17.154,00 e per il restante 60% ai nuclei richiedenti collocati nella differente e specifica graduatoria

con un valore dell'ISEE fino a € 35.000,00 e che hanno subito una perdita o diminuzione rilevante del reddito familiare causata dall'emergenza covid-19 (come specificato al successivo Par. 3).

5. Nel caso in cui una delle due suddette categorie (nuclei con valore ISEE \leq €17.154,00; nuclei con un valore dell'ISEE fino a € 35.000,00 e danneggiati dalla pandemia da covid-19) dovessero registrarsi delle economie, il residuo disponibile sarà utilizzato per incrementare la dotazione dell'altra graduatoria.

Art. 3 - REQUISITI PER L'ACCESSO

1. Sono ammessi al contributo i nuclei famigliari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

A.1) Cittadinanza italiana *oppure*

A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea *oppure*

A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998 e s.m.i.

2. **Valore ISEE ordinario oppure corrente** emessa dall'INPS nell'anno 2021 non superiore a € 17.154,00 (graduatoria 1) oppure € 35.000,00 (graduatoria 2) per coloro che hanno subito un calo del reddito causato dall'emergenza da pandemia da COVID-19 (come disciplinato al successivo art. 4).

Nel caso non sia disponibile il valore dell'ISEE dell'anno 2021 è possibile fare domanda con l'ISEE dell'anno 2020.

3. **Titolarità di un contratto** di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata oppure:

3.1 **titolarità di un contratto di assegnazione** in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.

4. **Residenza anagrafica nel Comune di Rocca San Casciano** ovvero del solo **domicilio documentabile** nel territorio comunale (es. in presenza di un contratto di lavoro con impresa/Ente avente solo sede operativa a Rocca San Casciano; figli in obbligo scolastico iscritti presso l'istituto scolastico di Rocca San Casciano; altro).

Art. 4 - BENEFICIARI

Sono ammessi a contributo:

1) i soggetti aventi un ISEE compreso tra e 0,00 ed 17.154,00 €;

2) i nuclei famigliari aventi ISEE compreso tra € 0,00 ed € 35.000,00 che hanno subito perdita o diminuzione rilevante del reddito familiare causata dall'emergenza Covid-19.

Con riferimento esclusivamente al caso 2) la perdita o diminuzione rilevante del reddito familiare è dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:

- cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuale o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età);
- cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 gg.;
- cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata;
- lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019;
- malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare (anche dovute a cause diverse dal Covid19).

Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere chiaramente riconducibili all'emergenza COVID-19.

Ai sensi di quanto previsto nel DM 12/08/2020, **la riduzione del reddito familiare valutato nel trimestre marzo, aprile, maggio 2020 deve essere superiore al 20% nei confronti dei rispettivi tre mesi di marzo, aprile, maggio dell'anno 2019.** Il reddito familiare dei trimestri di cui sopra deve essere calcolato considerando:

- l'importo netto desunto dalle buste paga;
- il fatturato complessivo.

La riduzione del reddito dovuta al Covid-19 deve essere debitamente documentata in sede di presentazione della domanda.

Ai sensi di quanto previsto nel DM 12/08/2020, per l'accesso al contributo, è necessario autocertificare che il nucleo familiare non possiede liquidità sufficiente per fare fronte al pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori

Art. 5 - CANONE MENSILE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT, valore da dividere per 12 al fine di calcolare il canone mensile.

Sono escluse le spese condominiali.

Art. 6- CAUSE DI ESCLUSIONE DEL CONTRIBUTO

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

1) avere avuto nel medesimo anno 2021 la concessione di un contributo del Fondo per l'“**emergenza abitativa**” derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;

2) avere avuto nel medesimo anno 2021 la concessione di un contributo del Fondo per la “**morosità incolpevole**” di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;

3) essere assegnatario, **limitatamente alle domande per la Graduatoria 1)**, al momento della presentazione della domanda, di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;

4) essere beneficiario, al momento della presentazione della domanda, del **reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza** di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019.

Art. 7 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le domande ammesse, provenienti da tutti i Comuni del Distretto, ovvero dalla piattaforma regionale, saranno collocate in due graduatorie distrettuali distinte, comprendenti:

- **graduatoria 1)** nuclei famigliari con ISEE tra 0,00 e € 17.154,00;
- **graduatoria 2)** nuclei famigliari con ISEE tra 0,00 e € 35.000,00 con calo reddito a causa del Covid 19.

2. All'interno delle due graduatorie, le domande saranno collocate in ordine decrescenti di incidenza del canone sul valore ISEE.

3. In caso di incidenza uguale (approssimata alla seconda cifra decimale), ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

4. In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE 0,00) ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

5. **E' possibile presentare domanda solo per una delle due graduatorie di cui al presente paragrafo.**

Art. 8 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Alle graduatorie saranno destinate le seguenti risorse complessive:

- Graduatoria 1) – **40%** delle risorse disponibili per il Distretto;
Graduatoria 2) - **60%** delle risorse disponibili per il Distretto.
2. L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo le due graduatorie, fino ad esaurimento della quota di fondi disponibili.
 3. Nel caso in cui le risorse disponibili siano in eccesso rispetto al fabbisogno della graduatoria, la quota residua sarà immediatamente utilizzata per l'altra graduatoria distrettuale.
 4. Il contributo massimo concedibile è una somma fissa pari a 3 mensilità del canone per un importo massimo di € 1.500.
 5. I Comuni del Distretto non possono prevedere criteri ulteriori di definizione dell'importo del contributo.
 6. Di norma, il contributo è concesso all'inquilino a seguito della presentazione, a corredo della domanda, della dichiarazione del proprietario circa l'insussistenza della condizione di morosità. In mancanza il contributo affitto dovuto sarà erogato direttamente al proprietario dell'alloggio.

Art. 9 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione va presentata in forma di autodichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 **dal 18 febbraio al 19 marzo 2021, pena esclusione dal bando, presso le sedi dei CAF e delle Associazioni, sotto riportate, convenzionati con l'Unione dei Comuni della Romagna forlivese – Unione Montana dove è possibile ottenere informazioni e assistenza:**

CGIL Teorema – CAF – Via Mazzini, 19 – CISL – CAF Via Cairoli, 23 – CNA Patronato Via Pelecano 42 Forlì – Acli Forlì - CAF – Via G. Bonoli 86/88 Forlì.

E', altresì, possibile compilare e presentare la domanda per ottenere il contributo accedendo alla piattaforma web regionale resa disponibile online dalla Regione Emilia Romagna tramite SPID personale (entro i termini stabiliti dal presente Bando).

2. Il bando è disponibile a partire **dal 18 febbraio al 19 marzo 2021 presso:**

- le sedi dei CAF e Associazioni convenzionati;
- il sito Internet del Comune di Rocca San Casciano alla pagina www.comune.roccasancasciano.fc.it;
- la sede del Comune di Rocca San Casciano – Piazza Famiglia Tassinari n. 15 – tel. 0543.960124.

3. L'istanza redatta secondo il modello di "autocertificazione" dovrà essere obbligatoriamente corredata dai seguenti allegati:

- documento di identità in corso di validità del richiedente;
- carta o permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non aderenti all'Unione Europea;
- attestazione valore ISEE rilasciata dall'INPS (DPCM n. 159 del 2013);
- contratto di locazione registrato o in corso di registrazione con imposta già pagata;
- attestazione sottoscritta dal proprietario dell'alloggio nella quale si dichiara l'assenza di una morosità nel pagamento dei canoni di locazione, corredata dalla copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- **documentazione, per coloro che hanno subito un calo del reddito causato dall'emergenza Covid/19, utile a dimostrare la riduzione o calo superiore al 20% del reddito familiare:**
- buste paga, certificazione del datore di lavoro, fatture **afferenti all'annualità 2019 (ai fini della dimostrazione del calo reddituale nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 rispetto ai medesimi mesi dell'anno 2019).**

- buste paga, certificazione del datore di lavoro, fatture **affidenti all'annualità 2020 (ai fini della dimostrazione del calo reddituale nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 rispetto ai medesimi mesi dell'anno 2019)**.
- (nel caso in cui il richiedente non sia residente ma solo domiciliato nel Comune di Rocca San Casciano) documentazione che giustifica la domiciliazione (es. contratto di lavoro; iscrizione scolastica, altro);
- eventuale documentazione finalizzata a giustificare la condizione di **“inattendibilità”**, così come definita dal successivo art. 11 del presente avviso.

Nel modulo per l'istanza dovranno essere indicati anche i dati anagrafici ed il codice IBAN del proprietario dell'alloggio a cui l'Amministrazione comunale liquiderà il contributo “una tantum”, salvo che non si alleggi alla domanda l'attestazione sottoscritta dal proprietario con la quale si dichiara l'attuale assenza di morosità nel pagamento dei canoni di locazione.

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, **purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio** oggetto del contratto di locazione.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

Le domande presentate con modalità difformi rispetto a quelle sopra precisate non sono ammissibili e sono automaticamente escluse.

Art. 10 – CONTROLLI

1. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000.

2. Ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i, in sede d'istruttoria, può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

3. L'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 2013 e s.m.i., contenente i dati reddituali, patrimoniali mobiliari ed immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità, in quanto dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

4. Il richiedente dichiara, altresì, di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per l'uso di atti falsi.

Art. 11 - INATTENDIBILITA'

1. Qualora il valore dell'ISEE 2021 (o dell'anno 2020 per chi fosse sprovvisto del valore dell'ISEE 2021) del nucleo familiare sia pari o inferiore al 40% del canone annuo di locazione così come indicato nel contratto di affitto, il Comune, prima dell'erogazione del contributo, procede ad accertare che i Servizi sociali comunali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico – sociale del nucleo familiare richiedente, acquisendo eventualmente, in via diretta dal richiedente documentate spiegazioni circa la condizione di difficoltà socio-economica di carattere temporaneo.

2. Nel caso in cui il parametro di inattendibilità, indicato al comma 1, derivi da situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), il Comune compie l'accertamento delle effettive condizioni economiche e conseguentemente può erogare il contributo anche se il nucleo famigliare non è conosciuto dai Servizi sociali.

3. Il richiedente – al fine di giustificare la condizione di inattendibilità come sopra definita – può produrre già in sede di presentazione della domanda idonea documentazione attestante la fonte di reddito del nucleo (es. redditi non imponibili ai fini IRPEF; ecc.) ovvero rilasciare dichiarazione scritta sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con indicati i fattori che consentono il sostentamento del nucleo familiare (es. aiuto economico da parte di familiari o di reti amicali; ecc.).

4. Nel caso non sia sufficientemente motivata la condizione di inattendibilità rilevata e sopra richiamata il Comune dispone l'esclusione del richiedente dall'erogazione del contributo affitto.

Art. 12 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di assegnazione di cui al presente avviso.

Il richiedente esprime, altresì, nella domanda di contributo per l'affitto il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del **Regolamento europeo n. 679/2016**.

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla Legge n. 431/1998 – DGR 602 del 03.06.2020 e di cui al presente avviso.

Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.

In particolare

a) Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla correlata Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127 ed il Comune di Rocca San Casciano (FC) Piazza Famiglia Tassinari n. 15.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al seguente paragrafo n. 8, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051- 527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

b) Il responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

c) Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi (es. CAF) per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali de quali si mantiene comunque la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

d) Soggetti autorizzati al trattamento

Tutti i dati, compresi quelli personali e sensibili, sono trattati da personale interno anche del Comune di Rocca San Casciano ovvero dei CAF convenzionati con il Comune di Forlì e l'Unione dei Comuni della Romagna forlivese – Unione Montana, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento.

e) Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Rocca San Casciano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai

sensi dell'art. 6 comma 1 lett.e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: svolgimento delle attività amministrative finalizzate alla concessione del contributo.

f) Destinatari dei dati personali

I dati personali saranno comunicati al Comune per il quale è stata presentata la domanda per lo svolgimento delle attività amministrative finalizzate alla concessione del contributo e non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

g) Periodo di conservazione

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

h) I diritti del richiedente

In qualità di interessato, il richiedente ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

i) Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di svolgere le attività amministrative necessarie alla concessione del contributo.

j) Responsabilità

Il Comune di Rocca San Casciano, i CAF convenzionati non assumono responsabilità per la dispersione delle domande, della documentazione e delle comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni fornite dal richiedente né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”: Il Comune è il titolare dei dati.

Rocca San Casciano, 18 febbraio 2021



Il Segretario comunale
(Dott. Roberto Romano)